LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1925

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricchioni.

RICCHIONI. Onorevoli colleghi, alla sicurezza dei campi, a parte la tutela esercitata dallo Stato su tutto il territorio della Nazione, si provvede generalmente nel Mezzogiorno mediante corpi armati organizzati, sostenuti da consorzi liberi di proprietari. Questo sistema è integrato dalla libera guardiania, cui provvede individualmente il latifondista.

Questo stato di cose non è in armonia con quanto si riferisce alle attribuzioni fondamentali dello Stato, che ha, tra i suoi fini supremi, quello della tutela della sicurezza pubblica e della proprietà.

La formazione dei consorzi fatalmente va a concludersi in un atto amministrativo che risente di tutte le vicende delle lotte comunali, e, come tale, porta alla costituzione di corpi armati, che assai spesso si trovano a servizio di fazioni, con quanto pericolo dell'ordine pubblico è facile immaginare; anche perchè gli appartenenti a tali nuclei, i quali devono esercitare una funzione molto pericolosa, senza avere a proprio vantaggio tutte le prerogative e garenzie che hanno gli appartenenti ai corpi armati dello Stato, non possono essere che gente audacissima, priva di qualunque chiara ed esatta cognizione giuridica o anche di semplice polizia, gente che, pertanto, nella sua azione, può essere facilmente trasportata ad arbitrì molto pericolosi.

È evidente dunque la necessità di provvedere, e con urgenza, a regolare il servizio di pubblica sicurezza nei campi, in modo organico, e tale da garantire lo scopo cui esso deve tendere.

L'ultima disposizione di legge in materia, onorevoli colleghi, fu quella dettata dal decreto Salandra del 4 giugno 1914, n. 563, in esecuzione dell'articolo 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690.

Con essa si provvide infatti a sottrarre definitivamente dai Comuni il servizio di polizia rurale, in quanto fu scelto, come unico sistema, per provvedere a tale funzione la formazione di consorzi liberi di proprietari interessati.

Evidentemente a tale conclusione si pervenne nella speranza che i corpi di polizia rurale non sarebbero stati più sottoposti alle alee delle amministrazioni elettive comunali, alee che, in passato, avevano determinato continui perturbamenti nel funzionamento dei corpi stessi.

Noi, onorevoli colleghi, non vogliamo certo invocare il ripristino del servizio co munale di polizia campestre, in quanto gravissimo era il dispendio che da esso derivava non solo ai proprietari terrieri, ma a tutti i contribuenti dei Comuni, ed anche perchè in effetti le competizioni dei partiti che si avvicendavano al potere influivano sinistramente a fare dei vigili rurali, elementi faziosi e perciò niente affatto adatti ad esercitare le delicate funzioni ad essi commesse. Era uno stato di cose poggiato su di un ibrido giuridico evidente, come del resto si poteva rilevare dal fatto che la legge, pur ponendo come obbligatorie le spese di polizia locale, dichiarava facoltative quelle pel mantenimento delle guardie campestri. ciò che dava origine ad una serie di complicazioni e ad una instabilità nella formazione dei corpi quanto mai perniciosa. Ed a questo proposito basterebbe pensare ai continui mutamenti che l'avvicendarsi dei partiti causava nella formazione dei corpi ed al relativo fiorire di rancori e di vendette a danno ora dell'uno ora dell'altro gruppo di proprietari, e principalmente della quiete pubblica, per avere una cognizione esatta della situazione.

Noi non auspichiamo dunque il ritorno all'antico, ma d'altra parte consideriamo le disposizioni in esame come un esperimento, del quale è tempo di vedere i frutti, per giudicare se sia il caso di tenere in vita il sistema da esso adottato o non sia piuttosto necessario, alla stregua dei risultati dello esperimento, evolvere l'istituto verso forme e verso criteri più rispondenti alle necessità ed ai principî di sicurezza pubblica cui esso deve provvedere.

Ora quali risultati ha prodotto il decreto Salandra?

Esso non è riuscito ad eliminare gli inconvenienti che voleva combattere. I proprietari non hanno superato le divisioni di parte per togliere ai corpi armati il carattere partigiano; e poichè libertà piena vi era nella formazione di tali consorzi si è verificato il caso che essi si sono raddoppiati e talvolta anche triplicati, dando luogo a deplorevolissimi inconvenienti, tali da creare a danno della proprietà uno stato di cose quanto mai contrario ad ogni più elementare condizione di sicurezza. Non solo, ma se prima del decreto 4 giugno 1914 l'ente municipale ricopriva quasi di un suo riconoscimento l'azione di questi vigili, dopo il decreto si ebbe la vera e propria milizia di parte assolutamente pericolosa ai fini della tranquillità pubblica.